

CONVENZIONE 1 luglio 1964 Convenzione relativa alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di cose mobili materiali ¹²

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

Desiderosi di instaurare una legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di cose mobili materiali,

Hanno deciso di concludere a tal fine una Convenzione e si sono accordati sulle seguenti disposizioni:

Art. I

1. Ciascuno degli Stati contraenti s'impegna a introdurre nella propria legislazione, conformemente al proprio ordinamento costituzionale, non oltre la data della entrata in vigore nei suoi riguardi della presente Convenzione, la legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di cose mobili materiali (qui appresso denominata "legge uniforme") allegata alla presente Convenzione.

2. Ciascuno degli Stati contraenti potrà introdurre la legge uniforme nella propria legislazione sia nel testo autentico sia tradotta nella propria, o nelle proprie lingue ufficiali.

3. Ciascuno Stato contraente che è anche Stato contraente della Convenzione relativa alla legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali, è tenuto ad introdurre nella propria legislazione gli articoli enunciati nell'allegato II della presente Convenzione in luogo degli articoli 1 e 4 figuranti nell'allegato I della medesima.

4. Ciascuno degli Stati contraenti è tenuto a comunicare al Governo dei Paesi Bassi i testi che, in applicazione della presente Convenzione, saranno stati introdotti nella propria legislazione.

Art. II

1. Due o più Stati contraenti possono dichiarare di essere d'accordo nel non considerarsi come Stati diversi per quanto concerne la condizione relativa al centro degli affari o alla residenza abituale di cui all'art. 1, 1° e 2° comma della legge uniforme, in quanto essi applicano alla formazione dei contratti di vendita che, in difetto di una tale dichiarazione sarebbe stata disciplinata dalla legge uniforme, delle norme giuridiche identiche o simili.

2. Ciascuno degli Stati contraenti può dichiarare di non considerare come Stato diverso rispetto a se stesso, per quanto concerne la condizione relativa al centro degli affari o alla residenza abituale di cui al precedente comma, uno o più Stati non contraenti, in quanto questi ultimi Stati applicano alla formazione dei contratti di vendita che, in difetto di una tale dichiarazione, sarebbe stata disciplinata dalla legge uniforme, delle norme giuridiche identiche o simili alle proprie.

3. In caso di ratifica o di adesione successiva di uno Stato, nei cui confronti è stata resa una dichiarazione in base al precedente comma, detta dichiarazione conserva la sua validità a meno che lo Stato ratificante o aderente dichiari di non accettarla.

4. Le dichiarazioni previste ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo possono essere rese dagli Stati interessati all'atto del deposito del loro strumento di ratifica o di adesione o in qualsiasi momento successivo e debbono essere indirizzate al Governo dei Paesi Bassi. Esse avranno effetto dopo tre mesi dalla data in cui il Governo dei Paesi Bassi le avrà ricevute o, qualora allo spirare di detto termine la presente Convenzione non sia ancora entrata in vigore nei riguardi dello Stato interessato, dalla data dell'entrata in vigore di questa ultima.

Art. III

In deroga all'art. 1 della legge uniforme, ciascuno degli Stati contraenti può dichiarare mediante atto da notificarsi al Governo dei Paesi Bassi all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, che esso non applicherà la legge uniforme che nel caso in cui le parti del contratto di vendita abbiano il centro dei loro affari o, in difetto di questo, la loro residenza abituale nel territorio di diversi Stati contraenti, e inserire, in conseguenza, la parola "contraenti" dopo la parola "Stati", là dove quest'ultima figura per la prima volta al 1° comma dell'art. 1 della legge uniforme.

Art. IV

¹ Traduzione non ufficiale. I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione.

² La presente convenzione è stata ratificata con L. 21 giugno 1971, n. 816.

1. Ciascuno Stato che abbia ratificato uno o più Convenzioni sui conflitti di leggi in materia di formazione dei contratti di vendita internazionale di cose mobili materiali, o che vi abbia aderito, può dichiarare, con atto notificato al Governo dei Paesi Bassi all'atto del deposito dell'istrumento di ratifica o di adesione, che esso non applicherà la legge uniforme, nei casi previsti da una di dette Convenzioni, se non quando detta legge è applicabile per effetto di detta Convenzione.

2. Gli Stati che renderanno la predetta dichiarazione indicheranno al Governo dei Paesi Bassi le Convenzioni alle quali essa si riferisce.

Art. V

Ciascuno Stato che abbia reso una dichiarazione conformemente all'art. 11, 1° e 2° comma, o agli articoli III, IV e V della presente Convenzione, può, in qualsiasi momento, revocarla con atto notificato al Governo dei Paesi Bassi. Questa revoca sortirà effetto dopo tre mesi dalla data in cui il Governo dei Paesi Bassi avrà ricevuto la notificazione; in caso di dichiarazione resa in conformità all'art. II, 1° comma, detta revoca, dal momento in cui acquisterà efficacia, renderà caduca ogni dichiarazione reciproca resa da un altro Stato.

Art. VI

1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Conferenza dell'Aja del 1964 sull'unificazione dei diritti in materia di vendita internazionale, sino al 31 dicembre 1965.

2. La presente Convenzione sarà ratificata.

3. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo dei Paesi Bassi.

Art. VII

1. La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite.

2. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo dei Paesi Bassi.

Art. VIII

1. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo sei mesi dalla data in cui sarà stato depositato il quinto strumento di ratifica o di adesione.

2. Nei confronti degli Stati che la ratificheranno o vi aderiranno dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore dopo sei mesi dal deposito del loro strumento di ratifica o di adesione.

Art. IX

Ciascuno Stato applicherà le disposizioni che saranno state introdotte nella sua legislazione in virtù della presente Convenzione alle proposte, risposte e accettazioni alle quali si applica la legge uniforme e che siano state fatte dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti.

Art. X

1. Ciascuno Stato contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante atto notificato a tale effetto al Governo dei Paesi Bassi.

2. La denuncia avrà effetto dopo dodici mesi dalla data in cui il Governo dei Paesi Bassi ne avrà ricevuto la notificazione.

Art. XI

1. Ciascuno Stato potrà, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, e in qualsiasi momento successivo, dichiarare, con atto notificato al Governo dei Paesi Bassi, che la presente Convenzione si applicherà a tutti i territori dei quali esso cura le relazioni internazionali o a parte di essi. Tale dichiarazione avrà effetto dopo sei mesi dalla data alla quale il Governo dei Paesi Bassi ne avrà ricevuto la notificazione o, se allo spirare di tale termine la Convenzione non sarà ancora entrata in vigore, dalla data dell'entrata in vigore della medesima.

2. Ciascuno Stato contraente che abbia reso una dichiarazione in conformità al comma precedente, potrà, a' sensi dell'art. X, denunciare la Convenzione per quanto riguarda tutti i territori interessati o parte di essi.

Art. XII

1. Dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione ciascuno Stato contraente potrà, con atto notificato al Governo dei Paesi Bassi, richiedere la convocazione di una Conferenza allo scopo di rivedere la Convenzione o il suo allegato. Il Governo dei Paesi Bassi notificherà tale richiesta a tutti gli Stati contraenti e convocherà una conferenza di revisione, qualora, nel termine di sei mesi decorrente dalla data di detta notificazione, almeno un quarto degli Stati contraenti gli abbiano notificato il loro assenso.

2. Gli Stati invitati a tale Conferenza, all'infuori degli Stati contraenti, avranno veste d'osservatori a meno che gli Stati contraenti non decidano altrimenti in seno alla conferenza, a maggioranza di voti. Gli osservatori disporranno di tutti i diritti inerenti alla partecipazione alla conferenza, salvo il diritto di voto.

3. Il Governo dei Paesi Bassi inviterà ciascuno Stato partecipante a detta conferenza a presentare le proposte che esso desideri veder esaminate da quest'ultima. Il Governo dei Paesi Bassi comunicherà a ciascuno Stato invitato l'ordine del giorno provvisorio della Conferenza, nonché il testo di tutte le proposte presentate.

4. Il Governo dei Paesi Bassi comunicherà all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato le proposte di revisione che gli siano state indirizzate a' sensi del 3° comma del presente articolo.

Art. XIII

Il Governo dei Paesi Bassi notificherà agli Stati firmatari e aderenti ed all'Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato:

- a) le comunicazioni ricevute a' sensi del 4° comma dell'art. I;
- b) le dichiarazioni e le notificazioni fatte a' sensi degli articoli II, III, IV e V;
- c) le ratifiche e adesioni a' sensi degli articoli VI e VII;
- d) le date d'entrata in vigore della presente Convenzione a' sensi dell'art. VIII;
- e) le denunce ricevute a' sensi dell'art. X;
- f) le notificazioni ricevute a' sensi dell'art. XI.

Allegato I

Legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di cose mobili materiali

Art. 1

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla formazione dei contratti di vendita di cose mobili materiali quando le parti abbiano il centro dei propri affari sul territorio di Stati diversi, e a condizione che ricorra uno dei casi seguenti:

- a) quando risulta dalla proposta o dalla risposta che la cosa venduta formerà o ha già formato oggetto di un trasporto dal territorio di uno Stato a quello di altro Stato;
- b) quando gli atti costituenti la proposta e l'accettazione sono stati compiuti sul territorio di Stati diversi;
- c) quando la consegna della cosa deve effettuarsi sul territorio di uno Stato diverso da quello in cui sono stati compiuti gli atti costituenti proposta e accettazione.

2. Quando una delle parti non ha un centro dei propri affari, sarà tenuta in considerazione la sua residenza abituale.

3. La nazionalità delle parti è irrilevante ai fini della applicazione della presente legge.

4. La proposta e l'accettazione si considerano compiute sul territorio dello stesso Stato quando le lettere, i telegrammi od altri documenti con cui esse sono state comunicate sono stati spediti e ricevuti sul territorio di detto Stato.

5. Non si considerano come "Stati diversi" per quanto concerne il centro degli affari o la residenza abituale delle parti, quegli Stati che abbiano reso a tale effetto una dichiarazione valida a' termini dell'articolo II della Convenzione 1° luglio 1964 relativa alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di cose mobili materiali, e semprechè tale dichiarazione sia tuttora valida.

6. La presente legge non si applica alla formazione dei contratti di vendita di:

- a) valori mobiliari, titoli di credito e monete;
- b) navi destinate alla navigazione marittima e interna e aeromobili registrati o da registrare;
- c) energia elettrica;
- d) giudiziarie od a seguito di esecuzione forzata.

7. Sono assimilati alle vendite, ai sensi della presente legge, i contratti aventi per oggetto la fornitura di cose mobili materiali da fabbricare o da produrre, a meno che il committente non si sia obbligato a fornire una parte essenziale delle materie necessarie alla fabbricazione o produzione.

8. La presente legge si applica indipendentemente dal carattere commerciale o civile delle parti e dei contratti che vengono conclusi.

9. Ai fini dell'applicazione della presente legge, e salvo i casi in cui questa disponga altrimenti, restano escluse le norme di diritto internazionale privato.

Art. 2

1. Le disposizioni degli articoli seguenti si applicano in quanto dalle trattative preliminari, dalla proposta, dalla risposta, o dalle pratiche esistenti tra le parti o dagli usi non risultino applicabili altre disposizioni.

2. E' tuttavia nulla qualsiasi clausola contenuta nella proposta che attribuisce al silenzio il valore di accettazione.

Art. 3

Nessuna forma è prescritta per la proposta e per l'accettazione. Esse possono essere provate anche per testimoni.

Art. 4

1. La comunicazione che una persona indirizza ad una o più persone determinate ai fini della conclusione di un contratto di vendita costituisce proposta quando contiene elementi idonei a consentire che il contratto si perfezioni con l'accettazione, e rivela la volontà del proponente di obbligarsi.

2. Detta comunicazione va interpretata ed integrata con le trattative preliminari, le pratiche esistenti fra le parti, gli usi e qualsiasi altra norma in materia di contratto di vendita.

Art. 5

1. La proposta non vincola il proponente sino a che non è pervenuta al destinatario; essa non ha effetto se la revoca perviene anteriormente o contemporaneamente alla proposta stessa.

2. La proposta è revocabile, dopo pervenuta al destinatario, a meno che la revoca sia fatta in mala fede e contro la lealtà che deve presiedere ai rapporti tra commercianti o che la proposta contenga un termine per l'accettazione o che colui che l'ha fatta si sia obbligato a mantenerla ferma o irrevocabile.

3. La dichiarazione che la proposta è ferma e irrevocabile può essere espressa o risultare dalle circostanze, dalle trattative preliminari, dalle pratiche esistenti tra le parti o dagli usi.

4. La revoca della proposta ha effetto solo se perviene al destinatario prima che questi abbia spedito la sua accettazione o compiuto un atto che è assimilato alla accettazione, a' sensi del 2° comma dell'art. 6.

Art. 6

1. L'accettazione consiste in una dichiarazione che giunga con qualsiasi mezzo a colui che ha fatto la proposta.

2. Essa può consistere altresì nella spedizione della cosa o del prezzo o in qualunque altro atto che, secondo i termini della proposta, le pratiche esistenti tra le parti o gli usi, possa considerarsi equivalente alla dichiarazione prevista al comma precedente.

Art. 7

1. Qualsiasi accettazione accompagnata da aggiunte, limitazioni o altre modifiche, è da considerarsi come rifiuto della proposta e costituisce una controproposta.

2. Tuttavia, la risposta ad una proposta che pur avendo i caratteri di un'accettazione, contenga degli elementi complementari o diversi senza alterare sostanzialmente i termini della proposta, è considerata come accettazione, a meno che colui che ha fatto la proposta ne rilevi le differenze entro un breve termine. Ove a ciò non provveda, le condizioni del contratto saranno quelle della proposta con le modifiche contenute nell'accettazione.

Art. 8

1. La dichiarazione di accettazione produce i suoi effetti a condizione che giunga al proponente nel termine da questi prefisso o, in difetto di tale prefissione, in un congruo termine, avuto riguardo alle circostanze del caso, alla rapidità dei mezzi di comunicazione utilizzati dal

proponente e agli usi. Nel caso di proposta verbale, l'accettazione deve essere immediata, semprechè non risulti dalle circostanze che al destinatario sia stato concesso un termine per riflettere.

2. Se il termine per l'accettazione è fissato dal proponente in una lettera o in un telegramma, si presume che tale termine decorra dalla data della lettera o del giorno ed ora in cui il telegramma è stato consegnato per la spedizione.

3. Se l'accettazione consiste in uno degli atti di cui all'art. 6, 2° comma, essa non ha effetto che quando si effettui nei termini previsti al 1° comma del presente articolo.

Art. 9

1. Se l'accettazione è tardiva, il proponente può considerarla tempestiva, purchè ne informi l'accettante, verbalmente o con la spedizione di un avviso, entro un breve termine.

2. L'accettazione pervenuta tardivamente, deve tuttavia essere considerata tempestiva ove risulti dalla lettera o dal documento che la contiene, che è stata spedita in condizioni tali che, se fosse stata regolarmente trasmessa, sarebbe giunta tempestivamente; a meno che il proponente non informi l'accettante, verbalmente o con la spedizione di un avviso, entro un breve termine, che esso considera decaduta la propria offerta.

Art. 10

L'accettazione è irrevocabile a meno che la revoca pervenga al proponente prima dell'accettazione o contemporaneamente a questa.

Art. 11

La morte o l'incapacità di una delle parti sopravvenuta prima dell'accettazione non ha effetto sulla formazione del contratto, semprechè il contrario non risulti dall'intenzione delle parti, dagli usi o dalla natura dell'affare.

Art. 12

1. Il termine "pervenire", a' sensi della presente legge significa essere recapitato all'indirizzo del destinatario della comunicazione.

2. Le comunicazioni previste dalla presente legge debbono essere fatte con i mezzi usuali, secondo le circostanze.

Art. 13

1. Per usi s'intendono i modi di procedere che delle persone di normale diligenza della stessa condizione delle parti e poste nella medesima situazione considerano normalmente applicabili alla formazione del contratto.

2. Qualora vengano impiegati termini, clausole o formulari d'uso nel commercio, questi verranno interpretati nel senso che gli ambienti commerciali interessati sogliono attribuire ad essi.

Allegato II

Art. 1

La presente legge si applica alla formazione dei contratti di vendita che, ove venissero conclusi, sarebbero retti dalla legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali.

Art. 4

1. La comunicazione che una persona indirizza ad una o più persone determinate, ai fini della conclusione di un contratto di vendita, costituisce proposta quando contiene elementi idonei a consentire che il contratto si perfezioni con l'accettazione, e rivela la volontà del proponente di obbligarsi.

2. Detta comunicazione va interpretata ed integrata con le trattative preliminari, le pratiche che esistono tra le parti, gli usi e le norme della legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali.